



**COMUNE DI CLES**

**PROV. DI TRENTO**

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE**

**Approvato con deliberazione n.31 dd.16.06.1999 del Consiglio Comunale**

**Modificato con deliberazione n.53 dd.15.09.1999 del Consiglio Comunale**

**Modificato con deliberazione n.77 dd.15.12.1999 del Consiglio Comunale**

# SOMMARIO

## **TITOLO I           DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 01           Oggetto del Regolamento

## **TITOLO II           DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI**

Art. 02           Smaltimento delle acque di scarico  
Art. 03           Immissioni nella fognatura pubblica - insediamenti civili  
Art. 04           Scarichi vietati e interventi su scarichi esistenti  
Art. 05           Scarichi nei laghi  
Art. 06           Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi  
Art. 07           Scarichi delle strutture sanitarie  
Art. 08           Smaltimento delle acque meteoriche  
Art. 09           Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura - competenza all'esecuzione  
Art. 10           Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti  
Art. 11           Esecuzione d'ufficio  
Art. 12           Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento della rete di fognatura  
Art. 13           Ripristino di allacciamenti preesistenti, in sede stradale  
Art. 14           Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale  
Art. 15           Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata  
Art. 16           Estensione delle norme alle strade private  
Art. 17           Divieto di eseguire opere senza relativo permesso  
Art. 18           Riparazione dei condotti di allacciamento  
Art. 19           Proprietà delle opere  
Art. 20           Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento  
Art. 21           Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche  
Art. 22           Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere  
Art. 23           Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico-sanitarie  
Art. 24           Obbligo dell'autorizzazione allo scarico  
Art. 25           Procedura per ottenere autorizzazione allo scarico  
Art. 26           Allacciamento ai collettori  
Art. 27           Scarichi civili in fosse a completa tenuta  
Art. 28           Limiti dell'autorizzazione

## **TITOLO III           DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI**

Art. 29           Prescrizioni tecniche  
Art. 30           Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura  
Art. 31           Visita tecnica di regolare esecuzione  
Art. 32           Ispezione degli impianti  
Art. 33           Sospensioni dal servizio

#### **TITOLO IV            DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE**

- Art. 34            Manutenzione delle pubbliche fognature
- Art. 35            Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza
- Art. 36            Pubbliche fognature: norme tecniche
- Art. 37            Smaltimento dei fanghi in depurazione
- Art. 38            Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili

#### **TITOLO V            SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

- Art. 39            Riferimenti alla normativa specifica

#### **TITOLO VI            NORME FINANZIARIE - SANZIONI**

- Art. 40            Canone di utenza
- Art. 41            Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal Comune
- Art. 42            Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti
- Art. 43            Rivalsa delle spese relative ad opere e lavori di competenza dei privati, eseguite d'ufficio
- Art. 44            Modalità di riscossione
- Art. 45            Trasferimento di proprietà
- Art. 46            Sanzioni Amministrative

#### **TITOLO VII           DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 47            Disciplina degli scarichi: esclusioni
- Art. 48            Disposizioni transitorie
- Art. 49            Entrata in vigore.

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 01**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi necessari per adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti <sup>1</sup>, di seguito indicato con la denominazione Testo Unico, e dalle disposizioni delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque <sup>2</sup>, di seguito indicato con la sigla P.P.R.A.

---

<sup>1</sup> approvato con deliberazione della Giunta Provinciale dd. 09 settembre 1988, n° 10050 e ss. mm. di legge

<sup>2</sup> approvato con deliberazione della Giunta Provinciale dd. 12 giugno 1988, n° 5460 e ss.mm. di legge

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI**

#### **Art. 02**

##### **Smaltimento delle acque di scarico**

1. Si considerano acque meteoriche (bianche) quelle di pioggia provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti, etc.
2. Si considerano acque di rifiuto (nere) le acque usate di scarico provenienti da insediamenti civili e da insediamenti produttivi, come definiti dall'art. 14, lettera A) del Testo Unico, così come modificato dall'art. 10 L.P. 27/08/1993, n° 21 e s.m..
3. Sono quindi comunque considerati insediamenti civili:
  - a) gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti di base al valore medio del BOD 5;
  - b) gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento;
  - c) i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;
  - d) gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
  - e) le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi in quantità non superiore ai 2.500 mc. annui;
  - f) gli ospedali, le case o istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;
  - g) i laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 mc. annui.
4. È fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di rifiuto e meteoriche secondo le disposizioni stabilite dal succitato Testo Unico, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento.
5. Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.
6. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

#### **Art. 03**

##### **Immissioni nella fognatura pubblica - Insediamenti civili**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, valgono le definizioni di insediamento civile e produttivo stabilite dalla normativa statale. Per la definizione di insediamenti civili

si richiama quanto riportato dal 2° comma del precedente art. 2, così come modificato sulla base dell'art. 10 L.P. n° 21/93 e s.m..

2. In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti per acque bianche e per acque nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni come previsto dal presente Regolamento.
3. L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:
  - a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc. e si trovino ad una distanza inferiore a 50 mt. dal collettore pubblico;
  - b) per edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc. e si trovino ad una distanza inferiore a 100 mt. dal collettore pubblico;
  - c) per edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc. e si trovino ad una distanza inferiore a 150 mt. dal collettore pubblico;
  - d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc. e si trovino ad una distanza inferiore a 200 mt. dai predetti collettori;
  - e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d), nonché per gli insediamenti produttivi non compresi nella fattispecie di cui al successivo articolo 25, sesto comma, in ordine ai quali si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d).
4. Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.
5. La Giunta Comunale può dispensare dall'obbligo di cui sopra qualora sia dimostrata:
  - a) l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento;
  - b) l'eccessiva onerosità dello stesso.Tale dispensa può essere concessa a condizione che gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o ad instabilità dei suoli.
6. Per gli altri insediamenti non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni di cui alle Leggi citate all'art. 1 del presente Regolamento.
7. Il Sindaco, previa valutazione tecnica in fase di rilascio dell'autorizzazione, può autorizzare una delle modalità di scarico previste dall'art. 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura. Le fosse a completa tenuta stagna devono essere rispondenti a tipi previamente determinati dalla Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi dagli insediamenti civili in pubblica fognatura o nei corsi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo o nel sottosuolo purché previamente assoggettati ad uno dei trattamenti di cui all'art. 17, primo comma, lettera b) del Testo Unico e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli.  
La verifica di quanto sopra sarà attestato da adeguata perizia geologica.
9. Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali-quantitativa dello scarico.

10. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenga possibile, è fatto obbligo di provvedere in tale senso, con l'eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento.

#### **Art. 04**

##### **Scarichi vietati e interventi su scarichi esistenti**

1. È vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, che possano danneggiare i manufatti, provocarne la loro ostruzione od ostacolarne il normale funzionamento.
2. Qualora involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungano o si tema che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune e l'ente gestore dell'impianto di depurazione. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze o per impedirla nel caso in cui il pericolo sia imminente, sono a carico dei proprietari e degli utenti.
3. Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G allegata al Testo Unico e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.
4. Qualora sia arrecato danno all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura ivi compresi i collettori principali a causa del difettoso stato delle opere di allacciamento alla rete di pubblica fognatura ovvero nel corso di lavori di scavo, sbancamento o posa in opera di tubazioni, canali e cavi o di fondazione o di costruzione, le opere ed i lavori necessari per la rimessa in pristino vengono eseguiti dal Comune in diretta amministrazione, con mezzi propri o con ditta di fiducia, addebitandone l'intero costo al responsabile, ove conosciuto, con i mezzi e nelle forme previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 05**

##### **Scarichi nei laghi**

1. Sono comunque vietati gli scarichi di acque reflue in laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 metri cubi.
2. Gli scarichi di acque reflue sono altresì vietati negli immissari dei laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi, salva la facoltà per la Giunta Provinciale di ridurre, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il divieto di scarico per determinati immissari, ad una distanza minima dalla confluenza nell'invaso lacustre, tenuto conto che la qualità dell'immissario dovrà rientrare, alla sua foce, nei limiti di variabilità naturale della composizione del corso d'acqua stesso.
3. Ogni altro scarico di acque reflue in laghi naturali e relativi immissari deve essere eliminato.

## **Art. 06**

### **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

1. Per "insediamento produttivo" si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali od artigianali di produzione e di trasformazione di beni, di prestazione di servizi, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici, salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3, comma primo del presente Regolamento, che diano origine ad uno o più scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili.
2. Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dal Testo Unico e dall'art. 15 del P.P.R.A.
3. Le acque reflue, provenienti dal processo produttivo di detti insediamenti, non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarle ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. G del Testo Unico e comunque a renderle innocue per l'insieme degli impianti fognari.
4. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.
5. Il progetto relativo all'impianto di pre-trattamento deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, sia dell'eventuale domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione. Nell'esame del progetto ai fini del presente Regolamento il Comune ha facoltà di richiedere l'intervento e l'opera di esperti, a spese del richiedente. Agli stessi fini il Comune ha facoltà di richiedere l'intervento e l'opera di esperti a totale spesa dei titolari dell'autorizzazione e/o proprietari dell'immobile anche successivamente durante l'esercizio dell'attività produttiva.
6. Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni determinano la responsabilità civile del titolare dello scarico e, in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica, la revoca dell'autorizzazione allo scarico con conseguente dismissione del tratto di allacciamento sul suolo pubblico.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha una durata massima di 4 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa specifica richiesta da parte del concessionario almeno 60 giorni prima della scadenza dell'atto autorizzativo <sup>3</sup>.

## **Art. 07**

### **Scarichi delle strutture sanitarie**

1. È vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dalle strutture sanitarie e dai laboratori biomedici e simili.

---

<sup>3</sup> ai sensi della L.P. dd. 07/03/1997, n° 5, art. 29

2. Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture, individuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione o sterilizzazione.
3. I titolari e/o responsabili di tali insediamenti devono presentare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari una relazione sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

#### **Art. 08**

#### **Smaltimento delle acque meteoriche**

1. La Giunta comunale potrà dispensare dall'obbligo dello scarico in pubblica fognatura delle acque bianche di cui all'art. 2, primo comma, i fabbricati ricadenti in zone sprovviste di canalizzazioni per acque miste o bianche o situati a distanze maggiori di quelle previste all'art. 3 del presente Regolamento, nonché per ragioni di natura patrimoniale e di eccessiva onerosità, permettendo lo scarico sul suolo o nel sottosuolo.
2. Tale deroga potrà essere concessa qualora gli scarichi non comportino instabilità dei suoli.
3. La Giunta comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà pubblica o di terzi.
4. Gli scarichi di acque nere nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento di acque superficiali (acque meteoriche, irrigue e simili) sono sottoposti alla disciplina stabilita dal Testo Unico e norme di attuazione del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiali. I predetti scarichi devono essere previamente autorizzati dal Comune.
5. In particolare gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al Testo Unico, purché le reti di fognatura abbiano recapito in corso d'acqua superficiale.
6. I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici<sup>4</sup>, possano dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile, collegandone lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del Testo Unico.
7. Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al comma precedente, sono convogliate nella rete fognaria bianca; ove questa non esista vengono convogliate in suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali. E' fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pretrattamento delle acque da valutarsi caso per caso e prescrivere inoltre la realizzazione, a totale carico del

---

<sup>4</sup> quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti etc.

richiedente, di vasche per prima pioggia e/o vasche di laminazione dimensionate per un Tr = 15'.

#### **Art. 9**

##### **Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura - competenza all'esercizio**

1. I tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento sono definiti "allacciamenti".
2. L'utente dello scarico esegue, a propria cura e spese, le opere e le forniture relative all'allacciamento, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

#### **Art. 10**

##### **Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti**

1. Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, dell'appalto o dell'entrata in esercizio della rete fognaria o di nuovi tronchi della stessa e invita tutti i soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale, ai sensi dell'art. 24, entro il termine massimo di due mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.
2. Il Sindaco conseguentemente rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente ed entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa.
3. Il Sindaco emetterà specifica ordinanza nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 11**

##### **Esecuzione d'ufficio**

1. Quando decorrano inutilmente i termini fissati dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'articolo precedente, il Comune compilerà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, gli elaborati di cui all'art. 25 ed eseguirà le opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 46 del presente Regolamento.
2. Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dall'art. 43 del presente Regolamento.

#### **Art. 12**

##### **Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento rete fognaria**

1. L'Amministrazione Comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e sdoppiamento della rete fognaria, realizzerà direttamente le opere per

l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica <sup>5</sup>. La spesa risultante sarà a carico dell'utente, che dovrà pagarla alla Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito.

2. La spesa per l'esecuzione delle opere verrà determinata in base a quanto previsto dall'art. 41.

### **Art. 13**

#### **Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale**

1. Qualora l'Amministrazione Comunale proceda alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa ripristinerà gli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

### **Art. 14**

#### **Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale**

1. L'utente dello scarico deve eseguire, a propria cura e spese, gli allacciamenti su fognature esistenti, previo relativo permesso di scavo e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 10 e 11.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerterà la regolare esecuzione prima del rinterro delle canalizzazioni, su semplice-domanda od avviso telefonico.

### **Art. 15**

#### **Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata**

1. I titolari degli scarichi devono eseguire i tratti di allacciamenti interni alla proprietà privata e relative reti di fognatura.
2. A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i titolari, devono fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.
3. I titolari degli scarichi dovranno fruire, nel definitivo assetto delle reti interne, solo degli allacciamenti predisposti dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 16**

#### **Estensione delle norme alle strade private**

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private, che vengono considerate come cortili comuni agli stabili stessi. Pertanto i proprietari degli stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse, nei termini stabiliti dall'art. 15.
2. Ove i proprietari non provvedano entro i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11, sarà facoltà del Comune eseguire tali opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o

---

<sup>5</sup> secondo lo schema di cui all'allegato "G"

in parte prospicienti alla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, in proporzione delle rispettive quote di proprietà. Al recupero di tali spese si provvede con la procedura contemplata dal titolo VI del presente Regolamento.

#### **Art. 17**

##### **Divieto di eseguire opere senza relativo permesso**

1. È vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 48 del Testo Unico.

#### **Art. 18**

##### **Riparazione dei condotti di allacciamento**

1. Il Comune esegue direttamente a proprie spese le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale, a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta al Sindaco. Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni, posa in opera in difformità dalla regola d'arte, provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di Regolamenti Comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui all'art. 42.

#### **Art. 19**

##### **Proprietà delle opere**

1. È a carico degli utenti l'onere delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, a partire dal pozzetto di raccolta o dalla bocca o braga installati sul collettore comunale.
2. Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.
3. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico. Il Comune ed il titolare dello scarico hanno l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ognuno per la parte di sua proprietà.

#### **Art. 20**

##### **Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento**

1. Le acque bianche e nere devono essere convogliate in fognatura separatamente nei rispettivi collettori, a mezzo di canalizzazioni sotterranee aventi di norma pendenza non inferiore al 2%. In casi particolari dovranno essere concordate modalità tecniche specifiche riportate nell'autorizzazione allo scarico (applicazione di valvole a clapé, pompe, etc.)

#### **Art. 21**

##### **Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche**

1. Le tubazioni costituenti la canalizzazione delle acque bianche possono essere realizzate con qualsiasi materiale che abbia caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni e garantisca tenuta impermeabile.

#### **Art. 22**

##### **Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere**

1. Le canalizzazioni di allacciamento alla fognatura pubblica, devono essere eseguite esclusivamente con tubazioni in PVC tipo 303, complete di giunti a bicchiere con guarnizione, in modo da garantire le caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni, alla temperatura fino a 100° C, di assoluta impermeabilità.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale fornisce, a richiesta, tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile sia conforme alle caratteristiche ed alla condizione della rete di fognatura pubblica.

#### **Art. 23**

##### **Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico-sanitarie**

1. Le opere di canalizzazione interna di uno stabile sono, per loro natura, opere igienico-edilizie, soggette come tali alla disciplina dei Regolamenti comunali in tali materie.

#### **Art. 24**

##### **Obbligo dell'autorizzazione allo scarico**

1. È fatto obbligo di richiedere al Sindaco apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.
2. È inoltre fatto obbligo da parte del proprietario di richiedere la voltura dell'autorizzazione allo scarico a favore del nuovo proprietario in caso di passaggio di proprietà dell'immobile.
3. In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.P.R.A.

#### **Art. 25**

##### **Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico**

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 24, il proprietario, o chi ne ha titolo, deve produrre al Sindaco apposita domanda contenente l'indicazione dei lavori che intende eseguire, il genere, la provenienza e la quantità delle acque di rifiuto, i nominativi ed i recapiti del richiedente e del progettista e relativi numeri del codice fiscale sui moduli predisposti dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente resi legali mediante apposizione di marca da bollo.

2. Anche per gli scarichi produttivi dovrà essere compilato l'apposito modulo predisposto dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli effluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito dello scarico medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento, nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante.
3. Alla domanda devono essere allegati n° 02 copie (di cui una in bollo) dei disegni degli scarichi e relativi allacciamenti, comprendenti:
  - a) estratto mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale e/o fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia;
  - b) planimetria in scala non inferiore a 1:500, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze, contenente lo schema dell'impianto fognario sia per la parte interna alla proprietà privata che per quella esterna, dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, con le seguenti specificazioni:
    - punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
    - lunghezza delle tubazioni di raccordo;
    - diametro e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
  - c) profilo, in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite a capisaldi della livellazione comunale;
  - d) particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali di cui all'art. 29 comma 11 che segue;
  - e) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori, di una cauzione a favore del Comune per un importo definito con specifica delibera della Giunta Comunale <sup>6</sup>. La cauzione potrà essere costituita mediante deposito in contanti presso la Tesoreria comunale, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà svincolata entro 30 giorni dall'accertamento dell'esecuzione a perfetta regola d'arte del lavoro di allacciamento e di ripristino del suolo pubblico manomesso. L'accertamento sarà eseguito ad opera dell'Ufficio Tecnico entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori ad opera del titolare dell'autorizzazione. L'accertamento di eventuali lavori eseguiti non a perfetta regola d'arte comporterà la sospensione del termine e lo spostamento dello stesso di altri 30 giorni.
4. Nel caso di richiesta di autorizzazione di modifica dell'allacciamento conseguente ad interventi eseguiti dall'Amministrazione comunale sui collettori della rete fognaria pubblica, la documentazione da allegare alla domanda è sostituita da una planimetria in scala adeguata dove sia indicata la posizione di innesto della rete privata in corrispondenza del suolo pubblico.
5. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno essere apportate modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.
6. Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa particolare riferimento all'art. 15 delle Norme di attuazione del P.P.R.A.; tale articolo prevede fra l'altro, prima del rilascio dell'autorizzazione, l'acquisizione di un parere preventivo da parte dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente nei casi in cui detti insediamenti presentino almeno una delle seguenti caratteristiche quantitative:

---

<sup>6</sup> attualmente n. 55 dd. 10.07.1996 e n. 275 dd. 16.10.1996

- portata massima oraria > 1 mc/ora
- portata massima giornaliera > 10 mc/giorno
- portata massima annua > 1000 mc/ anno

7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta costituzione, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori, di una cauzione a favore del Comune per un importo definito con specifica delibera della Giunta Comunale <sup>7</sup>. La cauzione potrà essere costituita mediante deposito in contanti presso la Tesoreria comunale, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà svincolata entro 30 giorni dall'accertamento dell'esecuzione a perfetta regola d'arte del lavoro di allacciamento e di ripristino del suolo pubblico manomesso. L'accertamento sarà eseguito ad opera dell'Ufficio Tecnico entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori ad opera del titolare dell'autorizzazione. L'accertamento di eventuali lavori eseguiti non a perfetta regola d'arte comporterà la sospensione del termine e lo spostamento dello stesso di altri 30 giorni.

8. L'autorizzazione o la prescrizione all'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti civili, anche se comprese nell'ambito di altri provvedimenti concessori e permissivi, tengono luogo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prevista dal presente articolo.

9. Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non può essere comunque effettuato oltre la scadenza. Ai fini del rinnovo si osservano le procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

10. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può in ogni caso provvedere d'ufficio al rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza della stessa.

11. Le diffide e i provvedimenti prescrittivi conseguenti a controllo, emanati dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, equivalgono al rinnovo della stessa previsto dal comma 9.

12. Agli scarichi degli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione si applica la disciplina autorizzativa stabilita dalla normativa vigente.

## **Art. 26**

### **Allacciamento ai collettori**

1. L'allacciamento degli scarichi provenienti da qualsiasi insediamento ai collettori principali afferenti agli impianti di depurazione di cui all'art. 2, secondo comma, lettera b) del P.P.R.A. è di regola vietato.

2. Per particolari ragioni di ordine tecnico-economico e di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica è consentita l'immissione degli scarichi nei predetti collettori, previa autorizzazione del Comune, rilasciata su parere conforme dell'ente gestore del collettore principale. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle altre disposizioni

---

<sup>7</sup> attualmente n. 55 dd. 10.07.1996 e n. 275 dd. 16.10.1996

concernenti le procedure e modalità di allacciamento degli scarichi nelle pubbliche fognature.

3. L'allacciamento delle fognature comunali nei collettori di cui al primo comma è subordinato all'autorizzazione dell'ente gestore del collettore e/o dell'impianto di depurazione, nella quale saranno determinati i tempi, il punto di immissione e le modalità tecniche di allacciamento, tenuto conto dello stato di attuazione del piano degli interventi di cui all'art. 55 del Testo Unico. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.
4. Per il periodo precedente all'immissione delle fognature comunali nei collettori trovano applicazione, relativamente agli scarichi delle fognature comunali, le disposizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico ed all'art. 3, terzo comma, delle norme di attuazione del P.P.R.A.

## **Art. 27**

### **Scarichi Civili in fosse a completa tenuta**

1. I titolari degli insediamenti civili, i cui scarichi siano recapitati in fosse a sedimentazione meccanica o a completa tenuta, sono obbligati allo smaltimento dei liquami nelle seguenti forme:
  - a) mediante conferimento dei liquami presso gli appositi centri di pretrattamento installati presso i depuratori ai sensi dell'art. 95, quinto comma, del Testo Unico;
  - b) mediante conferimento ad eventuali centri privati di smaltimento, affinché i liquami siano sottoposti a depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle tabelle E e D, allegate al Testo Unico, nei casi e secondo le modalità contemplati dallo stesso. Resta ferma in tal caso, la necessità, per il centro di smaltimento, di ottenere l'autorizzazione prescritta, a norma dell'art. 23 del Testo Unico. Questa sarà rilasciata a tempo determinato per un periodo comunque non superiore a tre anni, scaduto il quale dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione. Nel provvedimento di autorizzazione saranno determinati i punti di scarico, nonché le eventuali modalità tecnico-strutturali a tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.
2. E' in ogni caso vietata l'immissione dei liquami nelle reti di pubblica fognatura o il loro utilizzo mediante spargimento sul suolo.
3. Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami di cui al primo comma, sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dalla normativa vigente, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dal titolare dell'insediamento.
4. All'esercizio delle attività di spurgo, raccolta e trasporto dei liquami di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni stabilite dalla normativa vigente, concernenti i documenti per il trasporto. In ogni caso, il trasporto dei liquami deve essere eseguito con autobotti a tenuta stagna, in modo da evitare dispersioni di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori o qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.
5. Ai fini dello smaltimento dei liquami degli insediamenti produttivi, stoccati in fosse a completa tenuta, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano compatibilmente con quanto stabilito dalla normativa vigente.

**Art. 28**  
**Limiti della autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale è limitata allo stabile per la quale viene richiesta e concessa e per quella consistenza di esso che risulta dalla documentazione depositata in Municipio.
2. Non possono, quindi, allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tantomeno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza l'autorizzazione comunale.

### **TITOLO III**

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI**

#### **Art. 29** **Prescrizioni Tecniche**

1. Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi - di norma - agli schemi allegati sub lettere A - B - C - D - E - F.
2. Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni di diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 15.
3. I tratti di canalizzazione devono avere un andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote in progetto. Detti pozzetti devono avere di norma le seguenti dimensioni che potranno essere eventualmente maggiorate in casi particolari:
  - per la rete di acque nere:
    - a) da m. 0.40 x 0.40 a m. 0.60 x 0.60, per profondità sino a m. 1.20;
    - b) da m. 0.60 x 0.60 a m. 0.80 x 1.00, per profondità eccedenti m. 1.20.
  - per la rete di acque bianche:
    - a) di m. 0.40 x 0.40, per profondità fino a m. 1.20;
    - b) di m. 0.50 x 0.50, per profondità eccedenti m. 1.20.
4. I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi m. 1.50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete del tipo "alla marinara", distanti fra loro cm. 30.
5. In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa o cemento armato, aventi dimensioni analoghe a quelle dei pozzetti e conformi alle norme UNI-EN-124.
6. Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di mt. 0.50 misurati dall'estradosso; devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in gres e quelle in PVC, devono essere rinfiancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.
7. L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.
8. Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacciamenti predisposti ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
9. Qualora vi sia l'esigenza di nuovi allacciamenti, questi dovranno essere eseguiti di norma, nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Gli scarichi immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, per motivate ragioni di ordine tecnico.

10. Se l'allacciamento viene eseguito sulla canalizzazione comunale il collegamento deve essere attuato con le sotto descritte modalità:
- per le tubazioni in amianto cemento praticando un'incisione circolare nella parte superiore della tubazione pubblica e predisponendo su essa apposito pezzo speciale (giunto a sella) sigillato con malta di cemento, fornito dal Comune;
  - per le tubazioni in gres il tronchetto d'innesto dovrà essere predisposto provvedendo a forare la tubazione con apposita carotatrice.
11. Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.
12. Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche può essere fatto o direttamente nel pozzo di ispezione stradale, anche mediante tubi di cemento, oppure essere fatto nella parte superiore della canalizzazione a mezzo di curva a 45° o 90°, sigillato in cemento.

### **Art. 30**

#### **Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura**

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica o pendenza inferiore all'1%.
2. Tuttavia su richiesta del proprietario dello stabile l'Amministrazione comunale può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta o di limitata pendenza, purché:
  - a) sia installato apposito impianto di sollevamento;
  - b) siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti (applicazione di valvole clapé, etc.).
3. L'Amministrazione Comunale rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

### **Art. 31**

#### **Visita tecnica di regolare esecuzione**

1. Gli stabili di nuova costruzione, ristrutturati, ampliati, ecc. non possono essere occupati se non quando le canalizzazioni interne siano ultimate e l'Ufficio tecnico comunale abbia verificato la loro regolarità. Tale verifica avverrà entro tre mesi dalla comunicazione di fine lavori da parte del titolare dell'autorizzazione allo scarico.
2. Per gli scarichi dei fabbricati esistenti soggetti all'obbligo della ristrutturazione della rete di fognatura interna, con separazione delle acque, la visita tecnica avverrà entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori.
3. Il proprietario o il suo tecnico di fiducia dovrà presenziare alla visita mettendo a disposizione il necessario personale operaio, per le operazioni di verifica richieste dal personale tecnico comunale.

4. La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità agli elaborati approvati, nonché alla presunzione di buon funzionamento.
5. Essa non costituisce pertanto collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità.
6. Quando la visita comporti ingiunzioni per l'esecuzione di opere necessarie per la regolarità della canalizzazione oppure non possa avere luogo per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima ispezione delle opere stesse: in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare al Comune le spese relative.

### **Art. 32** **Ispezione degli impianti**

1. Il Comune ha la facoltà, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.
2. Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza.
3. In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

### **Art. 33** **Sospensioni del servizio**

1. In caso di necessità, il Comune potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere a favore dei titolari dello scarico di alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

## **TITOLO IV**

### **DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE**

#### **Art. 34**

##### **Manutenzione delle pubbliche fognature**

1. Il Comune deve predisporre, ai sensi di quanto previsto dal P.P.R.A., un programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Servizio Opere Igienico-Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento.
2. Tale programma deve, in particolare, definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di spurgo delle reti di fognature bianche e nere e di pulizia delle caditoie, nonché la verifica delle condizioni statiche e di usura dei manufatti (canalizzazioni, pozzetti di raccolta ed ispezione, scaricatori di piena, stazioni di sollevamento, etc.).
3. Dovrà essere riportato su apposito registro un'annotazione di ogni intervento di controllo e di manutenzione ordinaria. Il Comune nominerà un responsabile della tenuta del registro, individuato eventualmente anche all'esterno dell'Amministrazione.
4. Il programma di cui al primo comma deve inoltre essere integrato da apposite planimetrie quotate che permettano la chiara individuazione della rete fognaria in gestione.
5. Il programma e/o gli elaborati devono risultare costantemente aggiornati.
6. Ove la manutenzione delle reti di pubblica fognatura richieda l'espletamento di operazioni di spurgo che possano dar luogo a cacciate di liquidi di volume superiore ai 20 mc. Il Comune è tenuto a darne tempestivo preavviso all'ente gestore dell'impianto di depurazione al quale sia collegato il tronco fognario oggetto di manutenzione.

#### **Art. 35**

##### **Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza**

1. Il Comune vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.
2. Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Sindaco ordina immediatamente l'adozione delle misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria, fermo restando che, trattandosi dei collettori principali, vi provvede direttamente l'ente gestore degli stessi.
3. Qualora sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, il Sindaco con il medesimo provvedimento determina le misure atte a prevenire pericoli per la salute pubblica (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque, etc.).

4. Il Sindaco informa immediatamente delle misure assunte l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

### **Art. 36**

#### **Pubbliche fognature: norme tecniche**

1. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.
2. Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.
3. I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità della livelletta della canalizzazione dai manufatti stessi. I manufatti devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).
4. Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro, tale da consentire la veloce evacuazione nella rete fognaria delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.
5. Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di

sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plano-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile la installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro. Autonomi gruppi energetici devono, inoltre, essere previsti in tutti quei casi in cui il ricettore dove potrebbe sversare lo scarico di emergenza è sottoposto a particolari vincoli.

6. La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti (di norma almeno 1 metro) ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.
7. Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.
8. La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.
9. In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori Pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo si provvederà alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.
10. Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.
11. L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

**Art. 37**  
**Smaltimento dei fanghi di depurazione**

1. Gli enti gestori o i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione provvedono allo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane. I relativi oneri sono computati dall'ente gestore nei costi di gestione dell'impianto di depurazione.
2. In relazione a quanto stabilito dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi di legge, i predetti fanghi stabilizzati e resi palabili, devono di norma essere smaltiti nelle discariche controllate realizzate ai sensi della Parte III del Testo Unico ovvero autorizzate ai sensi della normativa vigente, nel cui bacino di conferimento sia localizzato l'impianto di depurazione, ovvero nel centro di smaltimento a tecnologia complessa installato ai sensi della normativa vigente. Sono in ogni caso fatte salve eventuali utilizzazioni diverse dei predetti fanghi, ammesse da normative in vigore.
3. L'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nel cui bacino di servizio sia installato l'impianto di depurazione provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai trattamenti di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura connessi agli impianti di depurazione. I relativi oneri sono imputati all'ente gestore dell'impianto di depurazione secondo le modalità stabile dal primo comma.
4. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui ai commi precedenti sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dalla normativa vigente, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dall'ente gestore o dai relativi concessionari ed appaltatori dell'impianto di depurazione.

**Art. 38**  
**Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili**

1. Nel caso di recapito sul suolo, nel sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, l'autorità sanitaria può determinare eventuali misure di disinfezione in funzione delle caratteristiche idrologiche e quantitative del corpo ricettore, nonché della sua attuale e prevista utilizzazione e dell'entità dello scarico medesimo, in funzione della tutela della salute pubblica.
2. Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, assume gli adempimenti previsti al comma precedente, fino a quando non sia diversamente disposto dalla normativa vigente.

## **TITOLO V**

### **SCARICHI E DEIEZIONI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

#### **Art. 39 Riferimenti alla normativa specifica**

Si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo IV "Scarichi e deiezioni degli allevamenti zootecnici" delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque.

## **TITOLO VI**

### **NORME FINANZIARIE - SANZIONI**

#### **Art. 40**

##### **Canone di utenza**

1. Il titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione scarico delle acque di rifiuto.
2. Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa determinata nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
3. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone, è dovuta la soprattassa nella misura del 20% del canone stesso, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 41**

##### **Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal Comune**

1. Il titolare dello scarico dovrà rimborsare al Comune le somme anticipate per gli allacciamenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento in base agli importi risultanti dalle quantità di lavoro effettuato e di materiali impiegati moltiplicate per i prezzi fissati nei singoli capitolati d'appalto.
2. Eventuali prezzi non previsti saranno oggetto di concordamento con l'impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.

#### **Art. 42**

##### **Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale liquida le spese di cui all'art. 18 sulla base dei prezzi correnti.
2. Esso comunica il relativo conto per iscritto all'utente interessato; questo provvederà al pagamento delle spese sostenute dal Comune secondo la normativa vigente.

#### **Art. 43**

##### **Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio**

1. Il Comune recupera le spese anticipate per l'esecuzione di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla loro negligenza <sup>8</sup>, maggiorate del 25% per spese generali e di assistenza tecnica dei lavori, nelle forme e con i mezzi previsti dalle normative vigenti.

---

<sup>8</sup> ai sensi degli artt. 4 - 9 - 10 - 14 e 16 del presente Regolamento

**Art. 44**  
**Modalità di riscossione**

1. Gli importi di cui agli artt. 40 e 41 del presente Regolamento sono riscossi con i mezzi e nelle forme previste dalle vigenti normative.

**Art. 45**  
**Trasferimenti di proprietà**

1. I proprietari cedenti devono sollecitamente denunciare al Comune i trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale.
2. In caso di omessa denuncia, essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio di fognature.

**Art. 46**  
**Sanzioni amministrative**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa, ai sensi del Testo Unico.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 47**

#### **Disciplina degli scarichi: esclusioni**

1. La disciplina degli scarichi, stabilita dalla parte I del Testo Unico, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, che deve essere immediatamente denunciata al Comune, ovvero all' Agenzia Provinciale per la Protezione dell' Ambiente nel caso in cui lo scarico disattivato recapitasse precedentemente in corso d' acqua.
2. La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti - quali abitazioni rurali, masi e baite, etc. - privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine servizi igienici, etc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.
3. Resta ferma l' applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell' art. 3, primo comma, del presente Regolamento, adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

### **Art. 48**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Tutti i titolari di scarichi che alla data dell' entrata in vigore del presente Regolamento non siano in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco, dovranno seguire la procedura prevista per i casi di nuovo allacciamento.
2. Nei casi previsti dalle lettere a) - b) - c) - d) - e) del precedente art. 3 e dall' art. 5 gli allacciamenti degli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eseguiti entro un anno dall' entrata in vigore del presente Regolamento e, nel medesimo termine, dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti <sup>9</sup>.
3. Nel momento in cui la fognatura comunale fosse integrata con un impianto per il trattamento degli scarichi civili, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell' impianto stesso.

### **Art. 49**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all' avvenuto controllo di legittimità con esito favorevole esercitato da parte della Giunta Provinciale, ovvero il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all' art. 51, L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

---

<sup>9</sup> scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo quanto disposto dagli artt. 16, punto 3; 17, comma 2 e 20, comma 2 del Testo Unico)

Il presente Regolamento è composto da n° 49 articoli ed è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 77 nella seduta del 15 dicembre 1999.

IL SINDACO  
- dott. Maria Pia Flaim -

IL SEGRETARIO GENERALE  
- dott. Primo Bentivoglio -